



# COMUNE DI MODIGLIANA

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **20**      Data: **20/03/2014**

**OGGETTO:** TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

Il giorno **20 Marzo 2014**, alle ore **18:30**, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione, seduta PUBBLICA di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
SAMORI' CLAUDIO	S	BERNABEI ANDREA	S
VALENTINI JIMMY	S	SOLDA' ELEONORA	Ng
SCALINI STEFANO	S	SAMORI VINCENZO	S
VALTANCOLI GIANPAOLO	S	BERTELE' LUIGI	Ng
LAGHI LIVIO	S	MERCATALI MARTINO	S
VISANI FRANCO	S	POGGIOLINI ROSOLINO	S
LIVERANI EGIDIO	S	CONTINELLI ALBA MARIA	S
MAMUDU SAMANTHA	S	DE ANGELIS PIERANGELO	S
LECCA ANDREA	S		

Numero dei Presenti:15

Numero degli Assenti:2

Assume la Presidenza il Sindaco **SAMORI' CLAUDIO**.

Lo assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA FIORINI ROBERTA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori della votazione i signori: LAGHI LIVIO, VALTANCOLI GIANPAOLO, POGGIOLINI ROSOLINO.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO IL DIBATTITO RIPORTATO NELL'ATTO CC. N. 24 IN DATA ODIERNA**

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- ai sensi del comma 671, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- ai sensi del comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Preso atto che, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), il comma 640 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; ossia il comune, con la deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Preso atto che, per il Tributo in questione, il comma 678 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e

successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;

Considerato che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota della TASI fino all'azzeramento;

Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le aliquote della TASI;

Considerato che il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei pertinenti interventi del bilancio in corso di approvazione;

Dato atto che all'interno del Regolamento per la disciplina e l'applicazione della TASI, verranno individuati con maggior dettaglio i servizi indivisibili ed i relativi costi, di cui si allega schema finanziario (allegato alla lettera "A" della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale) degli interventi di spesa previsti nel bilancio di previsione;

Richiamata, altresì, la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale in data odierna ha approvato le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014;

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 della L.147/2013, il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».*

Considerato che:

- il Comune utilizzando l'aliquota del 3 per mille è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generale effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l'ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo IMU;
- per i soli anni 2012 e 2013 la normativa concedeva ai possessori di abitazione principale un'ulteriore detrazione per figli a carico, pari a 50 euro per figlio;
- è possibile finanziare un'ulteriore detrazione di euro 25 per ogni figlio fiscalmente a carico limitando il beneficio della detrazione e dell'ulteriore detrazione per figli ai soli nuclei famigliari che hanno un reddito imponibile irpef non superiore a 50 mila euro, anche considerando che l'art.1, comma 682, della legge n.147 del 2013, prevede che nel disciplinare le riduzioni occorre altresì tener conto della capacità contributiva della famiglia.

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, determinare le seguenti aliquote e detrazioni per il Tributo per i Servizi Indivisibili:

- aliquota pari al 3,2 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;
- aliquota pari a zero per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n.201/2011;
- aliquota pari a zero per tutti gli altri immobili (in quanto l'aliquota IMU e' stata approvata all'aliquota massima prevista del 10,6 per mille);
- una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤300	130
>300 e ≤350	110
>350 e ≤400	100
>400 e ≤450	90
>450 e ≤500	70
>500 e ≤550	60
>550 e ≤599	50
>599 e ≤649	30
>649	0

- un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale-;
- nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reali, quali i comodati e gli altri casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n.201 del 2013, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.

Ritenuto, inoltre, di determinare, ai sensi del comma 681:

- nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
- nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Dato atto che l'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, stabilisce che è il comune a stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento al Tributo sui Rifiuti (TARI), e permettendo comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Dato atto che, in attesa di un assetto definitivo della disciplina del tributo, il Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, previsto dall'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013, con il quale il Comune determina la disciplina per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e le scadenze di pagamento saranno approvate dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che, ai sensi del comma 690, della L. n. 147/2013, la IUC è applicata e riscossa dal comune e che, ai sensi del comma 691, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n.

446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU;

Dato atto che resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del comma 702 della L. n. 147/2013;

Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Dato atto che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703 della L. n. 147/2013;

Rilevato inoltre che:

- l'art.53, comma 16, della L. n.388/2000, come modificato dall'art.27, comma 8, della L. n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 19/12/2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, termine ulteriormente differito al 30/04/2014 con D.M. 13/02/2014;

**Visti** i pareri espressi dal responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL ;

Con votazione palesemente espressa e che ha dato il seguente risultato:

Favorevoli n. 11

Contrari n. 4 (De Angelis, Continelli, Poggiolini, Mercatali)

### **DELIBERA**

1. Di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili meglio specificati nello schema finanziario allegato alla presente deliberazione alla lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, le seguenti aliquote e detrazioni, ai sensi dei commi 640, 677 e 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014):
  - aliquota pari al 3,2 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;
  - aliquota pari allo zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011;
  - aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili (in quanto l'aliquota IMU risulta già fissata al 10,6 per mille);

- una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤300	130
>300 e ≤350	110
>350 e ≤400	100
>400 e ≤450	90
>450 e ≤500	70
>500 e ≤550	60
>550 e ≤599	50
>599 e ≤649	30
>649	0

- un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale-;
  - nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reali, quali i comodati e gli altri casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n.201 del 2013, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.
2. Di determinare, ai sensi del comma 681:
    - nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
    - nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
  3. Di dare atto che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i vigenti regolamenti per quanto compatibili in materia di tributi e sanzioni;
  4. Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
  5. Dato atto che, in attesa di un assetto definitivo della disciplina del tributo, il Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, previsto dall'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013, con il quale il Comune determina la disciplina per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e le scadenze di pagamento saranno approvate dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla normativa vigente;
  6. Di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni del tributo per il 2014, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e conseguenti;
  7. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 13 bis, D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214;

**Altresì**, data l'urgenza di provvedere in merito con votazione unanime, palesemente espressa,

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.267/2000: FAVOREVOLE**

f.to La Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott.ssa Maria Grazia Samorì

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

si esprime parere positivo

f.to La Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott.ssa Maria Grazia Samorì

## COMUNE DI MODIGLIANA

### SCHEMA FINANZIARIO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014

<b>SERVIZIO INDIVISIBILE</b>	<b>TOTALE</b>
Servizio sicurezza e vigilanza	8.000,00
Servizi cimiteriali	41.130,00
Servizio di manutenzione stradale e sgombero neve	89.909,00
Servizio verde pubblico	49.490,00
Servizio illuminazione pubblica	138.500,00
Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	60.160,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>387.189,00</b>

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO  
SAMORI' CLAUDIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA FIORINI ROBERTA**

---

---

---

**PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)**

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio

il giorno **03/04/2014** per giorni **15** consecutivi

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Comunicata alla Prefettura il ..... prot. n. ....  
Dichiarata I.E.

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Roccalbegni Dott.ssa Monica

---

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 03/04/2014 al 17/04/2014 (N. .... di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

Modigliana, lì

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Roccalbegni Dott.ssa Monica